



La legge di bilancio 2023

La fiscalità dei crypto asset

a cura di Annibale Dodero of Counsel Alonso Committeri and Partner




Premesse



- Le disposizioni contenute nella legge di Bilancio riguardanti il trattamento fiscale delle cripto attività ci consentono di esaminare un **aspetto particolarmente innovativo** della nostra società.
- Il diritto tributario dimostra di avere la capacità di **porsi al passo con la realtà circostante** dettando norme in un contesto privo di una chiara disciplina civilistica, contabile e regolatoria di questo fenomeno
- Il diritto tributario, che come sappiamo è un diritto derivato perché parte da presupposti civilistici o contabili, in questo caso, invertendo il paradigma, detta regole proprie poggiandosi su una definizione di tipo tecnologico
- La legge finanziaria ha avuto un **fortissimo eco nella comunità cripto** perché introduce una regolamentazione legislativa in una materia fino ad ora affidata alle sole interpretazioni della Agenzia delle entrate
- Sulla base dei **dati raccolti da Bankitalia, il 2,2% delle famiglie** italiane nel 2022 deteneva cripto attività. Si tratta di poco più **di 550 mila nuclei**. Il valore è in linea con quello calcolato dalla Bce su un campione di circa 3 mila cittadini italiani intervistati tra marzo e maggio del 2022. (1)
- Analogamente a quanto avviene per le attività finanziarie tradizionali, **la quota di possessori è più elevata tra i nuclei abbienti: si passa dal 4,3%** delle famiglie nel quartile più elevato della distribuzione del reddito **a meno dell'1%** di quelle nel secondo quartile.
- La **diffusione** di cripto attività è inoltre **maggiore tra i più giovani** (5,7 % delle famiglie in cui il soggetto rispondente ha meno di 45 anni, a fronte dello 0,2% della fascia più anziana), plausibilmente in connessione con un maggiore utilizzo degli strumenti informatici.


Agenda



Articolerò il mio intervento proponendo:


- L'indicazione dei **referimenti normativi**
- Un **quadro** di orientamento **tecnologico**
- L'illustrazione dettagliata delle novità della legge di bilancio con evidenziazione delle criticità al momento rilevate dedicando **particolare attenzione al tema delle crypto valute**, che sono il crypto asset più frequentemente detenuto dalle persone fisiche, evidenziando cosa rileva in termini di :
 1. Qualificazione delle plusvalenze derivanti da crypto attività
 2. Determinazione dei redditi imponibili
 3. Obblighi di monitoraggio
 4. Opportunità di rideterminazione dei valori
 5. Regolarizzazione delle violazioni pregresse

Riferimenti normativi




- **Fino alla legge di bilancio 2023** il tema della tassazione dei crypto asset è stato disciplinato **soltanto da documenti di prassi riguardanti crypto valute** (risoluzioni e risposte ad interpello) e da sentenza della magistratura
- Si **discute, tuttora, del possibile inquadramento contabile delle crypto attività** (pervenendo anche a livello internazionale a conclusioni non del tutto soddisfacenti) facendo leva sulle tradizionali categorie interpretative che portano a qualificare tali crypto attività a seconda dei casi come beni materiali ovvero rimanenze o a con lo IAS32 in presenza di token che danno diritto a ricevere dividendi).
- In occasione della prima delle risoluzioni che ha trattato della qualificazione fiscale delle operazioni in criptovalute **(la n. 72/E del 2016)** l'Agenzia **ha dovuto definire tali attività in assenza di una compiuta delimitazione** del fenomeno da punto di vista civilistico e regolatorio.

Riferimenti normativi



- **Il comma 126** introduce, nell'art 67, la lettera c-sexies) che **qualifica le crypto attività** come plusvalenze che ricadono nell'ambito dei redditi diversi; e nell'articolo 68 un comma 9 bis che prevede le regole di determinazione di tali plusvalenze;
- è fondamentale rilevare che **la qualificazione di tali attività viene effettuata facendo riferimento ad un elemento tecnologico** ovvero all'utilizzo della tecnologia di registro distribuito o di una tecnologia analoga meglio conosciuta come Blockchain.
- **Il comma 127** contiene una disposizione volta a definire il **trattamento delle plusvalenze conseguite prima della data di entrate in vigore** della Finanziaria che presenta rilevanti complessità interpretative
- **Il comma 129** disciplina ex novo **il monitoraggio fiscale** delle crypto attività
- I **commi 131 e 132** regolano il trattamento fiscale **delle crypto attività per i soggetti imprenditori** intervenendo sull'articolo 110 del Tuir ed assimilandole alle valute in modo da sterilizzare l'effetto delle valutazioni di bilancio ancorché imputate a conto economico
- **Nei commi da 133 a 136** è introdotta una disciplina che consente al contribuente di optare per un **riallineamento dei valori** relativi alle crypto attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 in modo da ridurre l'entità delle plusvalenze assoggettabili ad imposta proporzionale in base alla nuova lettera c sexies);
- **Nei commi da 138 a 142** è prevista una **sanatoria** che consente di regolarizzare le violazioni connesse al possesso di crypto attività in ordine al mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione del reddito
- **Nei commi da 144 a 146** è disposto l'assoggettamento delle crypto attività **all'imposta di bollo o all'IVAFE**

Riferimenti normativi




L'insieme di queste disposizioni (1)

- regola il trattamento dei **redditi percepiti dalle persone fisiche** collocandoli nell'ambito dei **redditi diversi di natura finanziaria**, senza provvedere ad un inquadramento giuridico sistematico del fenomeno sottostante;
- tassa le plusvalenze con l'aliquota **proporzionale del 26 per cento**, analoga a quella che si applica ai redditi finanziari escludendoli dalla progressività;
- introduce una **regolamentazione** valida per le plusvalenze conseguite in **passato** che presenta obiettive criticità;
- Prevede un **affrancamento** dei valori con aliquota del **14 %** di entità **analoga** a quella che si applica per la **rivalutazione delle partecipazioni** replicata anche quest'anno per la ventesima volta;


(1) Antonio Tomassini – La regolamentazione fiscale delle crypto attività nella legge di bilancio. Luci ed ombre. Eius del 24 gennaio 2023

Riferimenti normativi



- **Non risolve i problemi** che si pongono in relazione:
 - alla tassazione delle cripto attività nei confronti delle **società e degli imprenditori individuali** per i quali permangono i problemi connessi alla qualificazione contabile, della quale dovranno occuparsi gli standard setter che, in passato, si sono orientati, in modo non definitivo, per un inquadramento come **beni immateriali o rimanenze** che dipenderebbe dal tipo di attività svolta dall'imprenditore (vedi IFRIC 2019 e notazioni critiche dello IASB del marzo 2021). Al riguardo si osserva che l'inquadramento fiscale che assimila le cripto attività ad attività di natura finanziaria potrebbe portare a **rivalutare la possibilità di inquadrarle come strumenti finanziari;**
 - **alla rilevanza Irap delle operazioni in questione**
 - **al trattamento Iva;**
 - **al trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni**
 - **alle complessità** che determina la **definizione della territorialità dei cripto asset** (a territoriali per definizione) in relazione alla applicazione delle predette imposte nonché alle disposizioni di fiscalità internazionale


Il quadro tecnologico



- Abbiamo visto che il **legislatore fiscale qualifica** a fini fiscali le operazioni in cripto attività come «**rappresentazioni digitali di valori e di diritti** che possono essere **trasferiti e memorizzati** elettronicamente **utilizzando la tecnologia di registro distribuito (DLT) o una tecnologia analoga**»;
- È quindi opportuno capire a cosa si riferisca il legislatore.
- Possiamo dire semplificando molto che questa tecnologia si concretizza in **un registro decentralizzato governato da regole precise e da un meccanismo di consenso condiviso** tra tutti i nodi della sua rete **che permette di processare transazioni aggiornando l'intero network istantaneamente e senza alcuna intermediazione.**
- Si tratta di una particolare tipologia di **intelligenza artificiale** basata su tecnologie di blockchain fondate sulle distributed ledger technologies **(DLT)** (1)

(1) Criptovalute , NFT e Metaverso di Antonio Tomassini, editore Giuffrè pagina XVII della Premessa


Il quadro tecnologico



- **Due attori che non si conoscono possono fare transazioni tra loro senza necessità che ci sia un'istituzione terza che faccia da garante** e con le varie transazioni raccolte in blocchi permanenti protetti dalla crittografia;
- Il dato inserito nella blockchain è veritiero e monitorabile per tutti gli operatori senza il contributo o l'intervento di una autorità terza al punto di indurre alcuni autori a parlare di **trustless technology (1)**;
- **Blockchain è un sistema di database distribuito** che funge da "**libro mastro aperto**" per archiviare e gestire le transazioni. **Ogni record nel database è chiamato blocco** e contiene sempre un **hash** che lo collega al blocco precedente ed una marcatura temporale chiamata **timestamp**.
- **Ad ogni blocco corrisponde un Token**
- **Non c'è una sola blockchain**, ma tante blockchain che operano parallelamente che funzionano con i propri token. **Ci sono mercati di scambio** come Binance e Coinbase che permettono di scambiare le criptovalute

(1) Criptovalute , NFT e Metaverso di Antonio Tomassini, editore Giuffrè pagina 3


Il quadro tecnologico



- Utilizzando una classificazione semplificata possiamo distinguere i crypto asset hanno **natura poliforme** distinguendo i(1)
 - **Token vuoti** come le criptovalute che non contengono alcun obbligo di fornire beni o servizi in contropartita
 - **Token pieni** come gli Utility token o gli NFT che sono invece normalmente **agganciati a beni o diritti**
- Possiamo conseguentemente **anticipare (conclusione che successivamente verrà meglio argomentata)** che la scelta del legislatore di trattare in modo unitario sulla base di una sola affinità tecnologica fenomeni che hanno come sottostante fenomeni giuridici molto differenti presenta rilevanti criticità
- **Il diritto tributario non si connoterebbe in questo caso come neutrale** rispetto alle forme tecnologiche utilizzate in quanto se, ad esempio, incorporo in un token (tokenizzo) il **diritto alla percezione di un interesse o di un dividendo** tratterei quel reddito come un reddito diverso anziché come reddito di capitale e se incorporassi nel token un **opera d'arte** non sarei più nel campo del diritto di autore

(1) Criptovalute , NFT e Metaverso di Antonio Tomassini, editore Giuffrè pagina 148


Qualificazione della fattispecie



- Viene individuata una **nuova fattispecie** imponibile di reddito diverso, nell' **art. 67, lett. c-sexies**), attratta a tassazione, per **i non residenti, dall'art. 23, co. 1, lett. f**
- Si tratta delle **plusvalenze e degli altri proventi** (netti) realizzati in conseguenza del rimborso, della cessione a titolo oneroso, della permuta di **cripto attività** (esclusa la permuta con cripto-attività aventi «eguali caratteristiche e funzioni), comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.
- La sterilizzazione delle permuta era stata richiesta in origine dagli operatori in cripto valute ma nel testo finale risulta applicabile a tutti gli asset
- Sicuramente **si applica alla permuta di cripto valute diverse** ad es. l'acquisto bitcoin cedendo Ripple o Ethereum
- **Non si applica alla permuta** di cripto valute con security token o NFT, attesa la diversa natura degli asset




Qualificazione della fattispecie




Il comma 126 definisce **le cripto attività come rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.**

Qualificazione della fattispecie




- La **definizione** accolta dal nostro legislatore è quella risultante dalla traduzione ufficiale di crypto asset che troviamo nell'art. 3, co.1, n. (2), del **regolamento MiCA**
- Il Regolamento MiCA (Markets-in-Crypto-Assets), è un Regolamento Europeo recante importanti disposizioni in materia di **regolamentazione comunitaria del mercato dei cosiddetti “Crypto-Asset”**;
- La definizione del MiCA **è più ampia** di quella utilizzata per definire le crypto valute, in particolare **perché** collega la rappresentazione digitale all’ **utilizzo della tecnologia DLT** e prende in considerazione non soltanto le rappresentazioni di valore ma **anche le rappresentazioni di diritti**
- La circostanza che la lettera c sexies) accolga la definizione della MiCA non significa che, **solo per questa caratteristica tecnologica**, si debbano **trattare allo stesso modo tutte le rappresentazioni digitali** applicando sempre solo e soltanto la lettera c sexies) (1) .

Qualificazione della fattispecie




- **Particolare attenzione** deve essere dedicata in questo contesto ai crypto asset **rappresentativi di diritti**. Non va, inoltre, dimenticato che **il legislatore non ha considerato le esclusioni previste dalla MiCA** (ad es. per i prodotti finanziari e **le attività digitali che non possono essere trasferite** ad altri utenti in quanto sono accettate soltanto dall'emittente o dall'offerente (**programmi fedeltà**))
- La **definizione** recepita è **meramente descrittiva** e strumentale: Si limita a stabilire quando deve essere applicata la disciplina regolamentare della MICA senza avere la pretesa di identificare la natura giuridica delle crypto attività
- Dal punto di vista giuridico **le crypto attività, come abbiamo già detto sono poliformi**, e occorre tener conto di questa caratteristica per individuare quali siano i diritti sottostanti a tali attività e nell'individuare le norme tributarie applicabili a tali diritti (1)

Qualificazione della fattispecie




- Nell'effettuare tale operazione si deve anche considerare che:
 - la categoria dei redditi diversi è una **categoria residuale** nella quale vanno inquadrati i fatti giuridici che non trovano collocazione in altre categorie reddituali
 - la lettera c sexies), appena introdotta , si può, pertanto, applicare **solo dopo aver verificato che** (come richiesto dal comma 1) **le fattispecie indicate nell'art 67 non costituiscano redditi di capitale** ovvero se i redditi dalle stesse ottenuti non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
- Sulla base di queste premesse si può affermare, in via generale, che ricadono nell'ambito applicativo della lettera c sexies quelli che abbiamo definito token vuoti ossia.
 - **le criptovalute, gli E-money token e gli Asset Referenced Token.** Si ritiene che vadano, però **escluse** da questo insieme le crypto-valute **cui sia stato riconosciuto corso legale** da Stati (es El Salvador) o da Enti sovranazionali in quanto le stesse dovrebbero rimanere qualificabili come redditi diversi ai sensi della lett. c-ter) dell'art. 67 del TUIR in quanto tali crypto-attività sono configurabili giuridicamente come valute estere

Qualificazione della fattispecie




- **Possono rientrare** nel campo di applicazione della lettera c sexies) le operazioni di cessione a titolo oneroso o il rimborso di **Utility Token** che diano diritto ad acquistare beni o servizi a prezzo scontato
- Anche se la relazione illustrativa si esprime chiaramente in questo senso si nutrono molte perplessità sulla possibilità che possano rientrare in quest'ambito anche gli **Utility token che hanno come sottostante attività finanziarie** che invece dovrebbero essere tassate, **come in precedenza, ai sensi della lettera c quater;**
- Desta anche molto perplessità la possibilità di ricondurre all'ambito applicativo della lettera c sexies)
 - a) I **security token** che hanno come sottostante la rappresentazione digitale di rapporti di impiego del capitale o di attività finanziarie, che andrebbero più opportunamente ricondotti alla categoria dei redditi di capitale di cui all'art. 44 del TUIR.
 - b) i redditi che sono conseguiti come compenso per il trasferimento temporaneo a terzi di Cripto valute , utility e security token
 - c) gli **NFT**

Qualificazione della fattispecie




- Relativamente ai redditi che sono conseguiti come **compenso per il trasferimento temporaneo a terzi** di Cripto asset, sembra **inappropriato ritenere che i redditi derivanti** dal prestito di tali asset, utilizzati per convalidare nuovi nodi della blockchain (**Staking**), **possano essere inquadrati nella lettera c sexies** perché non siamo in presenza di una mera detenzione delle Cripto-valute e dei Security Token bensì dal loro impiego
- Appare più rispettosa dell'art 67 la posizione dalla Agenzia delle entrate, che emerge dalle **risposte ad interpello n. 433 e 437 del 2022**, secondo la quale i compensi in questione erano stati **considerati** appartenenti alla categoria dei redditi di capitale **tassabili ai sensi dell' lettera h) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir**
- **Gli NFT** sono un certificato digitale basato sulla tecnologia blockchain e in particolare sulla blockchain di Ethereum che può essere acquistato e venduto online utilizzando varie valute
- Gli NFT si **distinguono rispetto agli altri token per il fatto che sono associati ad un esemplare unico di un'attività digitale sottostante** e pertanto sono appunto infungibili

Il quadro tecnologico




- Tra i beni non-fungibili possiamo annoverare **quadri, eventi musicali, contratti di vendita di un'automobile e in generale beni o servizi con qualità uniche e irripetibili: poiché esiste solo un originale**, quel bene ha una proprietà distintiva che non permette uno scambio con qualcosa di simile.
- gli **NFT non costituiscono, come le criptovalute, una rappresentazione digitale di valore** utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni o servizi o per finalità di investimento, secondo la definizione di valuta virtuale fornita dalla lett qq) dell'art 1 del d lgs n 125 2019 **bensì una rappresentazione digitale di diritti**
- **Relativamente agli NFT si nutrono perplessità per un** loro inquadramento **nella lettera c sexies** in quanto:
 - **I compensi percepiti da chi crea gli NFT, per effetto del processo di minting, non sono compensi corrisposti per la cessione a titolo oneroso di una crypto attività;**

Qualificazione della fattispecie



- **emettendo gli NFT** l'autore costituisce, ex novo, a favore dell'utente una licenza di utilizzazione personale od economica di opere o beni digitali tutelati come diritti di autore, diritti connessi o altri diritti e pertanto i relativi compensi trovano contropartita nella concessione della licenza (1) ;
- Tali redditi **dovrebbero conseguentemente essere qualificati** come redditi di **lavoro autonomo** ai sensi della lett. b) dell'art. 50, comma 2, del TUIR, come redditi **derivanti dall'esercizio di arti o professioni ai sensi del comma 1** dell'art. 50 del TUIR ovvero come **redditi diversi ai sensi della lett. l) dell'art. 67** del TUIR soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali
- Il paragrafo 6c del Regolamento **MiCA esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso gli NFT** essendo il loro uso un uso finanziario limitato che comporta rischi non rilevanti per gli utenti ed il sistema

Determinazione del reddito




- In relazione alle nuove fattispecie **vengono individuate le modalità di quantificazione della base imponibile** netta, sia essa positiva (purché non inferiore ad una soglia annua di rilevanza fiscale stabilita in a 2.000 euro) che negativa (per un importo superiore a 2.000 euro); in quest'ultimo caso, e a patto che sia indicata nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta di realizzo, spetta il diritto al riporto a nuovo della minusvalenza realizzata, in vista della sua compensazione con i componenti positivi netti della medesima tipologia realizzati nei quattro periodi d'imposta successivi.
- Non assumono più alcuna rilevanza i limiti individuati dall'art. 67 comma 1 ter (giacenza superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi
- L'imponibile è così ottenuto:

[corrispettivo (o valore normale) - costo (o valore) di acquisto "certo" + proventi da detenzione


- **Regole particolari valgono in ipotesi di acquisto a titolo gratuito (inter vivos o mortis causa;** quest'ultimo caso può non rivelarsi sgombro da problemi visto che le crypto-attività ai fini successori non godono di una regolamentazione specifica).

Determinazione del reddito




- La necessità di **conoscere e documentare un costo di acquisto certo** ci spinge a sottolineare il fatto che in **assenza di un costo certo diviene tassabile tutta la plusvalenza** e che, per porre rimedio a questo inconveniente, va valutata l'opportunità di **avvalersi della possibilità di affrancare il valore** delle crypto attività prevista dal comma 133 subordinata al pagamento di un imposta sostitutiva;
- Risulta evidente che **se ritengo di cedere una crypto attività per 1.000**
 - e non ne posso documentare il costo di acquisto sono assoggettato all'atto della cessione ad una sostitutiva di 260 ($1.000 * 26\%$)
 - se affranco per quella crypto attività un valore di 1.000, pago 140 di sostitutiva e zero al momento della cessione, con un **risparmio di 120 (260 – 140)**. Il risparmio sarebbe, ovviamente, minore affrancando un valore inferiore a quello di futuro realizzo
 - In relazione al punto elenco precedente basta pensare al caso in cui affranco per la stessa crypto un valore di 600 pagando 84 di sostitutiva ($600 * 14\%$) e 104 [$(1.000 - 600) * 26\%$] al momento della cessione con un imposizione totale di 184 ($84 + 104$) ed un **risparmio di 56 (240 – 184)**

Determinazione del reddito




- In presenza di **asset fungibili** come le cripto valute per il calcolo della plus/minus conseguita sorge un ulteriore problema perché **non è stato precisato quale metodo si possa utilizzare per individuare quale delle diverse unità fungibili sto cedendo** e conseguentemente quale sia il costo di acquisto che le posso attribuire;
- potrei possedere **3 bitcoin acquistati nel corso del tempo** ad es. 100 il primo , 200 il secondo e 600 il terzo
- supponiamo che nel 2023 cedo un Bitcoin al prezzo di 600: se sto vendendo il primo la plus è di 500, se sto vendendo il secondo la plus è di 400, se sto vendendo il terzo non c'è nessuna plus, se considerassi il valore di acquisto medi, pari a 300, $[(100+200+600)/3]$ la plusvalenza conseguita sarebbe pari a 300
- Personalmente ritengo che **si potrebbe far ricorso al metodo LIFO, previsto dal comma 1 bis** dell'articolo 67, **superando la difficoltà del mancato richiamo**, in tale disposizione, delle nuove plusvalenze disciplinate dalla lettera c sexies). Un mancato richiamo che appare giustificabile per il fatto che non tutte le cripto attività riguardano beni fungibili.
- **Applicando il LIFO** verrebbe ceduto il Bitcoin acquistato per ultimo al valore di 600 **e non si conseguirebbe, in questo caso, alcuna plusvalenza**

Determinazione del reddito




- I redditi derivanti dalle cripto attività costituiscono **un basket unitario** all'interno del quale si possono compensare plusvalenze, minusvalenze e redditi derivanti dalla detenzione delle stesse
- **Non è possibile effettuare compensazioni tra i redditi afferenti alle cripto attività e quelli afferenti alle altre tipologie di redditi finanziari** disciplinati dalle altre lettere dell'articolo 67.
- Questa separazione ovviamente accentua i problemi di corretta qualificazione delle fattispecie imponibili in considerazione delle differenti possibilità di compensazione che caratterizzano i diversi basket

Prelievo sostitutivo



- Attribuendo alle cripto-attività natura finanziaria (sebbene dalla relazione all'A.C. 643 venisse definita «non comune» a tutte le possibili declinazioni), **viene accordata ai componenti positivi che ne possono essere tratti l'accessibilità al prelievo sostitutivo proporzionale (26%)** di cui all'art. 5, d.lgs. n. 461/1997.
- La medesima giustificazione è posta a fondamento **dell'ammissione al regime del risparmio amministrato** (quando poste in custodia amministrazione presso operatori finanziari "tradizionali» oppure presso prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale) **o quello del risparmio gestito** (limitatamente alla prima tipologia di soggetti).

Obblighi di monitoraggio



Esistono **obblighi di monitoraggio**:


- **a monte**, che incombono sugli intermediari finanziari e che esimono i contribuenti da indicare nel quadro RW i redditi da monitorare
- **a valle**, che incombono sui contribuenti che hanno effettuato operazioni senza rivolgersi ad un intermediario

MONITORAGGIO A MONTE è previsto dall'art. 1 della legge 167 del 1990 ed è effettuato dagli intermediari bancari e finanziari e dagli operatori finanziari e non finanziari. Dal 2017, tra gli operatori non finanziari sono **stati inclusi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**

Vanno comunicati i **dati relativi a operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento, valute virtuali, crypto attività.**

La legge di bilancio 2023 **amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 1** del decreto-legge 167 del 90 sia con **riferimento ai soggetti sia con riferimento all'oggetto** dei dati relativi alle operazioni di trasferimento.

Obblighi di monitoraggio




- Da un punto di **vista soggettivo vengono, infatti, inclusi i prestatori di servizi di portafogli digitali** mentre da un punto di vista **oggettivo, vengono incluse tutte le crypto attività**

MONITORAGGIO A VALLE è previsto dall'art. 4 della legge 167 del 1990 ed è **effettuato dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali per le attività nelle quali non sono intervenuti gli intermediari.** Si sostanzia nella presentazione **del modello RW**


- In linea di massima si applica alle persone **residenti in Italia** per segnalare gli **investimenti detenuti all'estero**
- L'agenzia ha da tempo affermato che esisteva un **obbligo generalizzato di compilazione del quadro RW per i detentori di crypto valute** nonostante le perplessità che suscitava il fatto che le crypto valute
 - **non potessero essere considerate valute** in quanto non emesse da alcuna autorità monetaria
 - **non potessero essere considerate detenute all'estero** perché sono asset caratterizzati dalla **a territorialità**
 - **Non fossero detenute in Wallet esistenti in Italia nel caso in cui la territorialità fosse determinata in relazione al luogo** in cui gli stessi si trovano

Obblighi di monitoraggio




- L'articolo 4 della legge 167 del 1990 prevede **un'esclusione dagli obblighi di Indicazione nel quadro RW per i depositi, i conti correnti** qualora nel corso del periodo di imposta il **valore** massimo di questi conti correnti **non sia superiore a 15.000 €**.
- Va, però, ricordato che sulla base della prassi dell'Agenzia delle entrate, **questa esclusione non è stata ritenuta applicabile alle crypto valute**. La legge di bilancio 2023 nell'**estendere l'obbligo di monitoraggio a tutte le crypto attività** non ha modificato le norme relative all'applicazione della franchigia di 15.000 **che pertanto resteranno analogamente non applicabili**
- **l'obbligo di monitoraggio riguarderà quindi, ad esempio, gli NFT per** i quali fino ad oggi non ci sono stati documenti di prassi che abbiano preso in considerazione il loro trattamento ai fini delle imposte sui redditi o, ai fini dell'obbligo di monitoraggio fiscale.

Trattamento operazioni pregresse



- Le disposizioni contenute nel comma 127 prevedono che le **plusvalenze** relative a operazioni aventi a oggetto **criptoattività**, comunque denominate, **eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge** si considerano **realizzate ai sensi dell'articolo 67** del Tuir e **le relative minusvalenze realizzate** prima della medesima data **possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5**, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto
- Tale disciplina :
 - si occupa non soltanto delle minusvalenze ma **anche delle plusvalenze** ;
 - **fa riferimento a tutte le crypto attività** e non solo delle criptovalute;
 - richiama **in modo generico** le disposizioni contenute **nell'articolo 67**. testo unico


Trattamento operazioni pregresse



Questa formulazione si presta a varie interpretazioni :


1. la **più aggressiva** fa pensare ad una **applicazione retroattiva** della nuova normativa perché, richiamando l'articolo 67 senza alcuna specificazione, il legislatore richiamerebbe le regole impositive introdotte nella lettera c sexies . **Contro questa tesi** si deve considerare che il legislatore, in **violazione dello Statuto del contribuente** (art. 3, comma 1 e art. 1 , comma 2) :
 - a) **non** qualifica queste disposizioni come norme di **interpretazione autentica**;
 - b) **non ne prevede una esplicita retroattività** come disposto dall'art.1 , comma 2, dallo Statuto
2. la più coerente con il passato, e che non si presta a censure di retroattività, è quella che intende il riferimento al 67 come un **riferimento all'articolo 67 precedente all'** entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge di bilancio. **Contro questa tesi** si può osservare che il vecchio art 67 come interpretato dall'agenzia prendeva in considerazione le sole crypto valute mentre il 127 fa esplicito riferimento a tutte le crypto attività
3. Si può ritenere che il legislatore possa **ritenere tassabili, ad inizio 2023**, le plusvalenze riguardanti tutte le crypto attività in base alle nuove disposizioni. Anche in questo caso, però, ci sarebbe un **effetto sostanzialmente retroattivo anche se un po' più attenuato**, comunque in violazione dell'art .1 dello Statuto del contribuente

Trattamento operazioni pregresse




- rimanendo in attesa di auspicabili interpretazioni ufficiali, se si pone come vincolo insuperabile quello della non retroattività delle nuove disposizioni, propenderei **per la seconda delle tesi** che sono state esposte, D'altra parte si deve osservare che:
 - qualunque valenza retroattiva della norma **contrasterebbe** con l'articolo 25 della Costituzione in base al quale «**nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso**»
 - dare accesso a **sanzioni ridotte fa pensare alla possibilità di applicare sanzioni piene** assolutamente incompatibili con l'art 25 della Costituzione
 - **Appare decisiva la circostanza che** l'ultimo periodo del comma 127 affermi che ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo **68, comma 6**, che fa riferimento alle plusvalenze di cui alle lettere **c), c bis) e c ter)** e non a quelle di cui alla lettera c sexies) introdotta ex novo dalla legge di bilancio 2023

Trattamento operazioni pregresse



- Questa discutibile formulazione dell'articolo 127 fa anche sorgere **molti dubbi sulla opportunità di avvalersi o meno delle disposizioni di emersione** contenute nei commi successivi. Occorre, infatti, considerare che i contribuenti:
 - **nel timore di una applicazione retroattiva** delle nuove norme potrebbero essere incentivati a **ricorrere ad una emersione** che, con il pagamento del 3,5% del valore degli asset posseduti a fine anno, pone al riparo da qualunque contestazione evitando pesanti sanzioni amministrative e penali che potrebbero in particolare scattare in caso di infedele dichiarazione
 - **confidando in una declaratoria di illegittimità** della norma contenuta nel comma 127 non ritengano, invece, necessario procedere ad alcuna emersione


Trattamento operazioni pregresse




Per concludere la complessa analisi di questo articolo 127 occorre, infine, rilevare che non sembra che il comma 127 consenta di **riportare in avanti delle minusvalenze in precedenza non dichiarate** perché viene **richiesto il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 5**, che prevedono tra l'altro la condizione « che **la minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono realizzate

Occorre considerare, infatti, che tali minusvalenze

- a) non risultano dichiarate a suo tempo
- b) non si può considerare indicazione in dichiarazione** l'annotazione delle stesse nella **«istanza» (non dichiarazione)** prevista dal comma 141 per consentire **la emersione dei redditi (non delle perdite)** delle crypto attività prevista dal comma 13




Emergenza delle crypto attività




- Ai contribuenti **non titolari di reddito d'impresa** che abbiano omesso di indicare nelle proprie dichiarazioni riferite ad annualità non ancora divenute definitive le crypto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021, è accordata la **facoltà di farle "emergere" compilando un'apposita istanza** il cui modello verrà approvato con provvedimento direttoriale, per la cui pubblicazione non è stato individuato un termine.
- Il provvedimento **dovrà occuparsi anche di definire le modalità** di attuazione delle disposizioni in rassegna, ivi inclusa **l'indicazione dei termini di versamento delle imposte dovute**.
- Sono previsti due tipi di regolarizzazioni;
 - Il **comma 139** consente di porre **rimedio alla violazione dell'obbligo di monitoraggio** (presentazione del quadro RW.) In questo caso la sanzione è **ridotta allo 0,5 %** (1/6 della sanzione ordinaria che va dal 3% al 15%) del valore delle attività non dichiarate e si applica per ciascun anno in cui si è commessa la violazione. Va presentata una istanza di emergenza.
 - Il **comma 140** consente di **regolarizzare** la posizione **dei contribuenti che non hanno dichiarato redditi derivanti dal possesso di crypto asset**. Va presentata l'istanza di emergenza e deve essere versata una imposta sostitutiva pari al 3,5 %

Emergenza delle crypto attività



- si può ricorrere **alternativamente o congiuntamente alle** due sanatorie, ferma restando la possibilità di ricorrere, ove ancora possibile e più conveniente, alle disposizioni sul **ravvedimento operoso**
- **se nell'anno (n) ho violato i soli obblighi di monitoraggio** senza conseguire redditi mi limiterò a fare istanza dichiarando la consistenza delle attività detenute alla fine dell'anno e versando la sanzione ridotta allo 0,5%
- **se invece nell'anno (n + 1) non solo ho violato gli obblighi di monitoraggio ma ho anche conseguito redditi** derivanti dal possesso di crypto valute per regolarizzare la posizione dovrò indicare di aver violato entrambe le disposizioni corrispondendo tanto la sanzione dello 0,5 % quanto l'imposta sostitutiva del 3,5%, entrambe calcolate tenendo conto del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno (o al momento del realizzo in caso di redditi derivanti dalla cessione di tutte le crypto attività
- **se nell'anno (n+ 3) non ho detenuto crypto asset** non dovrò effettuare alcuna sanatoria in quanto non esiste un obbligo di regolarizzare tutti i periodi di imposta ancora accertabili.

Emergenza delle crypto attività




I **periodi d'imposta** che il contribuente potrebbe decidere di sanare sono quelli per i quali sono ancora pendenti i termini per l'accertamento o l'irrogazione di sanzioni. Questi termini non sono scaduti

- dal periodo di imposta **2017** in avanti, in caso di dichiarazione infedele;
- dal periodo di imposta **2016** in avanti, in caso di omessa dichiarazione.

Non ritengo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento che opera in caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato perché i crypto asset sono **a territoriali** in quanto si trovano in rete (non nel paese in cui si trovano i Wallet che custodiscono le chiavi necessarie per accedervi)

Dal punto di vista soggettivo possono accedere alla emergenza i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n.167 del 1990 . Sono **le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del Tuir**. E' un ambito comune a precedenti voluntary per il quale sono valide le precisazioni a suo tempo fornite


Emergenza delle crypto attività



La definizione del **campo di applicazione oggettivo** ci rinvia alle questioni affrontate nell'interpretare il comma 127 . Pertanto si può ritenere che debbano essere sanate soltanto le violazioni derivanti da comportamenti che erano considerati perseguibili in base alle disposizioni vigenti nei periodi di imposta potenzialmente sanabili. Ne deriva che:


- riterrei opportuno **sanare le violazioni consistenti nella mancata presentazione de modello RW** nel caso in cui nei precedenti periodi di imposta si siano detenute **cripto valute** in quanto l'Agenzia delle entrate si era chiaramente pronunciata sull'obbligo di indicarle nel quadro RW. Al riguardo è opportuno osservare che però **l'obbligo di indicare nel quadro RW le cripto valute è stato esplicitato dalla Agenzia solo a decorrere dal periodo di imposta 2018**, specificandolo per la prima volta nelle istruzioni al modello redditi 2019
- riterrei **non debba essere sanata la mancata indicazione nel quadro RW della detenzione di cripto asset (in particolare gli NFT) diversi dalle cripto valute** in quanto tale obbligo è stato introdotto soltanto con la legge di bilancio 2023
- riterrei che **si debbano far emergere i soli redditi** derivanti dal possesso di cripto valute nei casi in cui ricorrano le ipotesi di tassazione previste dalle **lettere c ter) e c quater)** dell'articolo 67 applicabili anteriormente al 2023 a nulla rilevando, invece, per l'emersione le disposizioni contenute nella nuova lettera c sexies)

Emergenza delle crypto attività




- **la definizione del valore** al quale applicare l'imposta sostitutiva del 3,5 % prevista dal comma 140, **merita peculiari riflessioni**
- la formulazione utilizzata dal legislatore ci induce a ritenere che **qualunque sia l'entità del reddito che è stato evaso** (al limite anche un solo euro) **si debba prendere come base di calcolo il valore** (che potrebbe anche essere molto elevato) **delle attività detenute alla fine del periodo di imposta** nel quale non ho pagato imposte sulla base imponibile di un euro
- **questa tecnicità non permette di sanare in modo puntuale** la effettiva sottrazione di base imponibile
- Preso atto di questa scelta legislativa, che potrebbe portare a **valutare l'opportunità di optare per il ravvedimento operoso tradizionale** o di correre il rischio accertamento operoso, **resta da chiarire cosa accade se ho posseduto più criptovalute** dichiarando solo i redditi conseguiti dalla cessione della **cripto valuta a)** ma non quelli derivanti dal possesso delle **criptovalute b) e c)**

Emergenza delle crypto attività




- **Se la sanatoria dovesse essere applicata applicando anche in questo caso il 3,5% al valore di tutte le attività** detenute alla fine del periodo di imposta, andrei a trattare allo stesso modo, contribuenti che si trovano in situazioni diverse.
- **Sarebbe auspicabile una interpretazione** (non ancora convalidata dall'Agenzia delle entrate) secondo la quale, in questi casi, **si possa applicare l'imposta sostitutiva ad un valore riparametrato** per tener conto dell'entità dei redditi derivanti dal possesso di crypto valute che sono stati dichiarati rispetto a quelli non dichiarati
- **In sostanza se si dichiarano redditi** derivanti dalla cessione di crypto valute per 900 omettendo di dichiararne altri 100 si potrebbe riparametrare il valore delle crypto valute possedute a fine anno, che ipotizziamo pari a 5.000,
- dal momento che il rapporto che intercorre tra redditi da dichiarare (1.000) e redditi omessi (100) è pari al 10% il valore su cui applicare l'aliquota del 3,5 potrebbe essere pari a 500 ossia al 10% di 5.000

Emergenza delle crypto attività




- Il tenore letterale del co. 142, corroborato dalla relazione illustrativa al d.d.l. A.C. 643, **impedisce il ricorso alla regolarizzazione** in rassegna quando abbia ad oggetto «**cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite**», non fornendo però precisazioni riguardo alla loro natura.
- il comma 142, esplicitamente, **sembra precludere**
 - **l'accertamento dell'Agenzia delle entrate** relativamente ai soli redditi da crypto asset che sono stati regolarizzati escludendo i redditi derivanti da altre fonti diverse
 - l'applicazione della **sola sanzione** prevista dal comma 2 dell'articolo 5, **riguardante il monitoraggio**
- **non è molto chiaro perché** legislatore non dica che la regolarizzazione produce **effetti su tutte le sanzioni**

Emergenza delle crypto attività




- sugli **effetti, in materia penale della regolarizzazione c'è qualche dubbio** perché gli articoli 13 e 13 bis del decreto 74 del 2000 prevedono
 - cause di non punibilità legate all'integrale versamento delle imposte, interessi e sanzioni dovute in sede di ravvedimento
 - cause di riduzione della pena e non applicazione di pene accessorie legate al versamento delle somme dovute prima dell'apertura del dibattimento in primo grado.
- Anche se **con la regolarizzazione viene pagato un importo inferiore rispetto** a quello che sarebbe stato strettamente dovuto chi si avvale del regime, **assolve interamente l'obbligo** per imposta per interessi e per sanzioni se dovute,
- Non è un ravvedimento in senso formale, però è pur vero che l'articolo 13, nel fare riferimento al ravvedimento, sembra considerare **sufficiente qualunque ravvedimento sostanziale** prima che sia stato avviato nei confronti del contribuente un procedimento penale o un procedimento amministrativo.
- l'altro elemento dell'articolo del comma 142 che va analizzato è il riferimento al fatto che **la regolarizzazione produce effetti se si è in grado di dimostrare la liceità della provenienza** delle somme investite

Rivalutazione del valore delle crypto attività



- Viene accordata al contribuente dal comma **133 la possibilità di "aggiornare" il valore fiscalmente riconosciuto delle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2023** (opzione che si rivela particolarmente utile quando non è possibile dedurre i costi o valori perché non documentati «con elementi certi e precisi a cura del contribuente»).
- **Il valore** che può emergere è quello **esistente alla data del 1° gennaio**, «determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico»,»
- **non viene richiesta una perizia di stima giurata** (diversamente il co. 107 per la rivalutazione delle partecipazioni).
- La determinazione ai sensi dell'articolo 9 presenta alcuni **problemi perché** l'Agenzia per le criptovalute, in risposta ad interpelli, ha dato indicazione di **far riferimento al valore sulla piattaforma** su cui le crypto attività sono state negoziate oppure su quelle su cui si fanno più frequentemente operazioni

Rivalutazione del valore delle crypto attività




- **In tema di bollo ed Ivafe** che pure come abbiamo visto si applicano ai crypto asset il tradizionale **orientamento della Agenzia delle entrate in assenza di mercati regolamentati** è quello di far riferimento al **valore di rimborso** (che per le crypto attività non dovrebbe esserci) o al **costo di acquisto**;
- su mercati diciamo che riguardano cryptovalute meno diffuse. le quotazioni dei vari Exchange possono variare molto. Sarebbe **prudente dare rilevanza, anche alla significatività del mercato**, per non pagare delle imposte su del tutto inattendibili.
- **Sarebbe opportuno far riferimento al costo** nelle situazioni di **minore attendibilità**.
- La emersione del valore è condizionata al pagamento di un **imposta sostitutiva del 14%** da versare a partire dal 30 giugno 2023 e rateizzabile in un massimo di tre rate annuali di pari importo
- **Il maggior valore rideterminato** ai sensi del comma 133, **non consente (ai sensi dell'art 136) di realizzare minusvalenze** da utilizzare in compensazione ai sensi del nuovo comma 9 bis dell'articolo 68 che consente di valorizzare le minusvalenze su crypto per portarle in deduzione dalle plusvalenze realizzate e riportarle in avanti ove occorra per quattro periodi di

imposta


07/02/2023

Cripto attività possedute in regime di impresa




- Il tema del trattamento delle **cripto attività detenute da imprenditori** è trattato in modo molto marginale
- **non si entra nel tema della qualificazione** di tali asset
- Il **comma 131 integra l'art. 110** del Tuir disponendo (co. 3-bis) **l'irrilevanza** (ai fini Ires ed Irap) dei componenti positivi o negativi frutto **delle valutazioni** di fine esercizio, a prescindere dal fatto che le stesse transitino o meno a conto economico.
- La relazione illustrativa giustifica tale scelta affermando **che si vuole evitare l'incidenza sul bilancio delle forti oscillazioni di valore** che caratterizzano questi asset

Imposta di bollo e imposta sulle crypto attività




- La legge di bilancio **introduce anche forme di prelievo patrimoniale** (che fino ad ora non c'erano) a carico di chi detiene crypto-attività che gravano
 - **sul deposito di prodotti finanziari presso operatori residenti (imposta di bollo dovuta in ragione dello 2 per mille** del loro controvalore) quand'anche non sia previsto l'invio di alcuna comunicazione periodica). Significa che chi detiene 1 milione di euro di crypto valute deve pagare 20.00 euro di imposta di bollo applicata dall'intermediario
 - **sui contribuenti residenti in Italia per i quali non operino gli intermediari.** E' un **nuovo tributo assimilabile all'IVAFE** che dovrà essere liquidato direttamente dal contribuente, caratterizzato dal fatto di essere una nuova imposta con un autonomo presupposto, non l'estensione dell'ambito applicativo dell' iVAFE.
 - questa imposta, che definiremo sul **valore delle crypto attività**, ha una platea di soggetti passivi che non corrisponde a quella dell'IVAFE L'aliquota applicabile è sempre quella del **due per mille** . Va notato che nell'introdurre il novo tributo il legislatore ha **espunto ogni riferimento alla natura estera delle crypto attività** andando ad **assoggettare al tributo** anche coloro che detengono le crypto valute per mezzo dei cosiddetti **cold Wallet** (cioè con Wallet non gestiti da nessun soggetto intermediario) **che possono essere detenuti anche in Italia**

il ruolo degli intermediari




- la legge di bilancio prevede che **gli adempimenti a carico del contribuente** riguardanti gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio nonché quelli riguardanti l'applicazione delle imposte patrimoniali possano essere **assolti dagli intermediari** applicando, in luogo del regime dichiarativo, i regimi del **risparmio amministrato** e quello del **risparmio gestito**
- sono regimi introdotti nel 1997, in relazione redditi e le attività finanziarie, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione delle imposte **canalizzando in capo a intermediari finanziari** quanto necessario per l'applicazione e il versamento dell'imposta
- Il regime **del risparmio amministrato è caratterizzato** (cfr. C.M. 24.6.98 n. [165/E](#), § 3.1) dalla tassazione dei redditi diversi, in base al realizzo, **per ciascuna operazione**, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;
- Il regime **del risparmio gestito può essere utilizzato**, su opzione, **da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali ed è caratterizzato** (cfr. C.M. 24.6.98 n. [165/E](#), § 3.1) dall'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;

il ruolo degli intermediari




- La legge di bilancio modifica il comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. 461/1997 per consentire **di applicare il regime del risparmio amministrato anche** «per i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di crypto-attività di cui alla **lettera c-sexies)**»
- **Possono avvalersi di questo regime** previa opzione **le persone fisiche residenti**; le società semplici e i soggetti equiparati sulla base dell' art 5 del TUIR, gli enti non commerciali residenti per operazioni non effettuate nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti **che realizzano redditi imponibili in Italia di cui alla lett. c-sexies) dell'art. 67 TUIR.**
- Il regime amministrato è il **regime naturale per i non residenti** che possiedono redditi di cui alla lettera c sexies) imponibili in Italia mentre è un regime opzionale per i contribuenti residenti
- **La opzione può essere esercitata all'inizio del rapporto**, all'apertura del deposito o conto o in qualsiasi momento nel corso del rapporto, in quest'ultimo caso ha effetto dal periodo d'imposta successivo. **Può essere esercitata a due condizioni ovvero che: 1)** l'intermediario intervenga nella cessione, permuta, rimborso o detenzione che genera il reddito di cui alla lett. c-sexies) come intermediario professionale o come controparte **2)** il contribuente intrattenga con tale intermediario «rapporti di custodia, amministrazione, deposito».

il ruolo degli intermediari




- **I soggetti tradizionalmente abilitati a gestire il II regime amministrato** sono individuati dall'art. 6, co. 1 del D.Lgs. 461/97 e dai relativi decreti attuativi. Si tratta tra l'altro di banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie che amministrano beni per conto di terzi, Poste Italiane S.p.A., agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale.
- La legge di bilancio 2023 consente ora di gestire il regime del risparmio amministrato **anche a nuovi soggetti non finanziari** indicati alle lettere i) e i bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 vale a dire
 - **i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale** (lettera i) ovvero ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute";
 - **i prestatori di servizi di portafoglio digitale** (lettera i bis) ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo

il ruolo degli intermediari




- professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali
- Senza entrare in dettagli sulla operatività di questi soggetti preme sottolineare che in questa fase gli stessi incontrano **rilevanti difficoltà operative perché mancano le normative secondarie** indispensabili per implementare il software necessario per la gestione delle attività. In proposito rileverebbe l'applicazione dell' **art. 3 dello Statuto del contribuente** secondo cui In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
- In particolare si può notare che **gli intermediari tradizionali** che sarebbero più attrezzati per l'applicazione del regime del risparmio amministrato **non gestiscono crypto attività** perché la stessa Banca d'Italia ha raccomandato molta prudenza nella gestione delle stesse richiedendo di approntare un adeguato sistema di controllo dei rischi

il ruolo degli intermediari e l'esonero dagli obblighi di monitoraggio



- Gli **intermediari non finanziari**, che invece sicuramente gestiscono i crypto asset, **devono implementare sistemi fino ad ora non utilizzati** che richiederebbero almeno il rispetto dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente
- Analoghe estensioni dei soggetti abilitati non sono previste per la gestione del risparmio gestito
- Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 11. 167/1990 prevede che «**gli obblighi di indicazione nella dichiarazione** dei redditi previsti nel comma 1 **non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali**», ivi incluse quindi anche le crypto-attività, **«affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari** residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».

Conclusioni



Meritorio lo sforzo di introdurre una disciplina legale delle cripto-attività; lascia però perplessi:

- **l'individuazione di un regime comune** per le «rappresentazioni digitali (sia) di valore (sia) di diritti», rischia di **suscitare nuovi dubbi** o di rendere necessari nuovi distinguo quando si diffonderanno le valute virtuali ufficiali
- **la soglia di rilevanza individuata**, volta ad escludere il solo utilizzo di criptovalute funzionale al *gaming* (così la relazione) ma che **rischia di rendere sproporzionati i costi di compliance**;
- **l'avallo fornito al regime previgente**, sebbene privo di qualsivoglia fondamento normativo;
- **la soluzione offerta dal punto di vista fiscale quindi è ben lungi dall'essere «unitaria»**, come definita dalla relazione illustrativa dal momento che **non è possibile qualificare la fattispecie tributaria con riferimento al solo dato tecnologico** trascurando il fatto che le cripto attività possono rappresentare diritti che, dal punto di vista tributario, devono essere **trattati, per il principio di neutralità, secondo le disposizioni applicabili ai diritti sottostanti**